

PROVINCIA DI MASSA CARRARA
SETTORE 6: PIANIFICAZIONE RURALE E FORESTALE – PROTEZIONE CIVILE – POLITICHE
COMUNITARIE E SVILUPPO ECONOMICO – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SIT
SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE

(nella stesura definitiva l'atto sarà redatto in formato ad uso bollo poiché
soggetto a tale tassazione ex DPR n. 642/72 art. 2 tariffa Parte I)

Scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso ai
sensi dell'art. 5 della tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86

Codice Pratica: DC 1144/48-4

Corso d'acqua: Torrente Magriola e Canale Valburana

Bacino idrografico: Torrente Magriola

Comune: Pontremoli

Concessionario: Magriola s.r.l.

Via Mazzini, 21

54027 Pontremoli (MS)

L'anno 2015 nel giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Settore 6: Pianificazione Rurale e Forestale – Protezione Civile – Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico – Trasporto Pubblico Locale - SIT della Provincia di Massa Carrara, via Marina Vecchia n. 78, sono presenti:

a) il Geol. Gianluca Barbieri, in qualità di Dirigente del Settore scrivente, che interviene e stipula il presente atto in nome, per conto e interesse della Provincia di Massa Carrara P.IVA: 80000150450 (di seguito Provincia) presso la cui sede per la carica che riveste ed ai fini del presente atto è domiciliato;

b) l'Ing. Pier Carlo Pinotti, in qualità di presidente della ditta Magriola s.r.l. - P.IVA.: 01290910452, con sede in Pontremoli (MS) via Mazzini n. 21, ed ivi domiciliato ai fini del presente atto (di seguito Concessionario).

Le parti comparenti, in virtù della Determinazione Dirigenziale n. ----- del //, sottoscrivono il presente disciplinare contenente gli i obblighi e le condizioni cui deve essere vincolato il rilascio della concessione di derivazione superficiale di acqua pubblica classificata.

Premesso che:

1. con Determinazione Dirigenziale n. 521 del 20/02/2013 la ditta richiedente è stata individuata ai sensi dell'art. 76-ter del Regolamento idrico della Provincia di Massa-Carrara, quale soggetto a cui attribuire la derivazione di acqua pubblica ai sensi del R.D. 1775/33;

2. con Determinazione Dirigenziale n. 3738 del 28/10/2014 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica n. 01/2014 ai sensi della LR n. 39 del 24/02/2005, con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con la quale il Concessionario è già stato autorizzato alla costruzione della centrale idroelettrica che utilizzerà la presente derivazione;

tutto ciò premesso, le parti comparenti convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 - CONCESSIONE

E' autorizzato il rilascio della concessione di derivazione di acqua dal Torrente Magriola e dal Canale Valburana nel Comune di Pontremoli, come richiesto nell'istanza presentata agli uffici della Provincia di Massa Carrara dall'Ing. Pier Carlo Pinotti, con istanza prot. n. 651 del 09/01/2009.

ARTICOLO 2 - QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE.

La quantità d'acqua che il Concessionario può derivare è fissata nella misura di moduli massimi 5,10 (l/s 510) dei quali mod. 4,26 dal T. Magriola e mod. 0,84 dal Canale della Valburana e media di moduli 1,34 (l/s 134) dei quali mod. 1,12 dal T. Magriola e mod. 0,22 dal Canale della Valburana e potrà essere utilizzata esclusivamente per uso idroelettrico.

E' fatto divieto di adoperare o destinare totalmente e/o parzialmente l'acqua per usi diversi da quelli per cui è stata concessa.

ARTICOLO 3 - POTENZA NOMINALE MEDIA DI CONCESSIONE

Il salto utile per il calcolo della potenza nominale è di m 240,50; la potenza nominale di concessione media, in base alla quale è stabilito il canone, è di kW 317,0.

ARTICOLO 4 - LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA.

Le opere di presa saranno realizzate secondo il modello "coanda", costituito da un manufatto in calcestruzzo cavo, sormontato da due griglie sovrapposte le cui maglie sono disposte perpendicolarmente tra loro, il cui dimensionamento è rimandato al progetto esecutivo. Tali opere saranno ubicate in località Pianello di Succisa, quella del Torrente Magriola e in località Casote dell'Oste, quella del Canale Valburana, entrambe nel Comune di Pontremoli.

Le condotte derivazione: avranno diametro di 250 mm. I tratti di condotta che dall'opera di presa andranno alla vasca dissabbiatrice, avranno rispettivamente diametro di 700 mm (T. Magriola) e 400 mm (Canale Valburana) e lunghezza di 80 m e 10 m. I tratti che dalle vasche vanno alla centrale saranno rispettivamente: L1 = 910 m (presa T. Magriola-congiunzione condotte), L2 = 340 m (presa C.le Valburana - congiunzione condotte), L3 = 1590 m (dalla congiunzione delle condotte alla centrale).

ARTICOLO 5 - FABBRICATO DI CENTRALE

Il locale di centrale sorgerà in sponda sx del T. Magriola, alla quota di 527 m s.l.m. dove sarà realizzata una

struttura portante in cemento armato, a pianta rettangolare per una superficie di circa 80 mq. Al suo interno sarà installata una turbina Pelton a quattro getti. Il canale di scarico sottostante, avrà sezione quadrata e lato 1,5 m e pendenza 0,25%.

Gli interventi previsti nel progetto di realizzazione della centrale idroelettrica, sono descritti in modo dettagliato nelle relazioni tecniche e nelle tavole ad esse allegate a firma dell'Ing. Pier Carlo Pinotti.

Gli elaborati tecnici qui richiamati, debitamente sottoscritti dalle parti per approvazione ed accettazione, sono depositati agli atti presso il Settore scrivente.

ARTICOLO 6 – LUOGO E MODALITÀ DI RESTITUZIONE

La restituzione dell'acqua dovrà essere attuata nel rispetto delle prescrizioni in applicazione del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e di tutte norme di tutela delle acque, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.

E' prevista la totale restituzione dell'acqua turbinata nel T. Magriola.

La restituzione delle acque in alveo non configura la condizione di scarico idrico poiché le acque derivate sono utilizzate dal Concessionario esclusivamente ad uso idroelettrico attraverso le macchine idrauliche in centrale e quindi soggette ad un processo esclusivamente meccanico, senza immissione di alcun rifiuto liquido o solido. Essa non è pertanto soggetta a prescrizione al fine di raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

ARTICOLO 7 - REGOLAZIONE E MISURAZIONE DELLA PORTATA

Ai sensi del comma 3 dell'art. 95 del D. Lgs. n. 152/2006 e del comma 1 dell'art. 10 delle norme di attuazione del Piano Stralcio "Tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni" approvato dall'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra con Delibera C.I. n. 65/00, il Concessionario è obbligato ad installare a sua cura e spese e in modo tale da essere visibili ed accessibili al pubblico, idonei dispositivi per la misurazione dei valori, delle portate e dei volumi di acqua pubblica prelevati.

Tali Dispositivi dovranno rilevare:

- la portata naturale in alveo;
- la portata derivata;
- la portata rilasciata.

I dati rilevati dovranno essere trasmessi alla Provincia e all'Autorità di Bacino e dovranno essere visibili al pubblico.

ARTICOLO 8 – PERIODI DI ATTIVITA' DELL'IMPIANTO

Il Concessionario, fatti salvi i contenuti del presente disciplinare e garantendo il DMV, potrà tenere attiva la derivazione esclusivamente per 9 (nove) mesi, nel periodo compreso tra il 16/09 e il 14/06 di ciascun anno solare per tutta la durata della concessione stessa, con continuità secondo le portate naturali disponibili in alveo.

La sospensione dell'attività dell'impianto nell'intervallo dal 15/06 al 15/09 ed eccezionalmente nei periodi di scarsa disponibilità della risorsa idrica, consentirà il mantenimento dei deflussi naturali del corso d'acqua evitandone l'eccessivo impoverimento. Tale interruzione del prelievo ha lo scopo di tutelare la fauna ittica, preservare le caratteristiche naturali e biologiche del torrente e di permettere l'utilizzo delle acque a favore dell'agricoltura, tramite la derivazione ad uso irriguo da parte di terzi.

Il Concessionario si impegna a comunicare alla Provincia l'avvenuto fermo degli impianti alle date come sopra stabilite.

In deroga alle suddette disposizioni, in funzione della maggiore o minore disponibilità della risorsa idrica e su istanza del Concessionario, la Provincia si riserva la facoltà di valutare, anno per anno, la possibilità di variare la durata del periodo di prelievo dell'acqua sia riducendola ulteriormente, sia concedendone un prolungamento.

ARTICOLO 9 - RILASCIO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE

Il Concessionario è obbligato sempre e comunque a lasciar defluire, senza indennizzo alcuno, la portata minima di 29,8 l/s dal T. Magriola e di 5,7 l/s dal Canale della Valburana, necessaria per garantire il deflusso minimo vitale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006. Tale valori di portata corrispondono al "DMV non modulato + il 10% della differenza tra la portata naturale del fiume e il DMV non modulato".

ARTICOLO 10 - SCALE DI RISALITA PER I PESCI

Il Concessionario dovrà provvedere a sue spese, alla costruzione nonché alla regolare manutenzione, da effettuarsi per tutta la durata della concessione, di scale di risalita per i pesci, attraverso la quale dovrà essere garantito il deflusso continuo e costante di un corpo d'acqua sufficiente alla monta medesima. Tali opere dovranno essere realizzate su entrambi i corsi d'acqua e saranno costituite da una successione di vasche in pietra a formare una rampa. E' fatto inoltre obbligo al Concessionario di attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 14 della L.R.T. n. 7 del 03/01/2005, sulla gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne.

Il Concessionario dovrà versare un contributo annuo per il ripopolamento della fauna ittica con specie autoctone di salmonidi nella misura di 3.600 trotelle della specie "Trota Fario", secondo le modalità definite dal Settore scrivente.

ARTICOLO 11 - CONDIZIONI PARTICOLARI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Tutte le opere inerenti la concessione dovranno essere eseguite con gli accorgimenti necessari affinché non provochino eventuali danni a terzi, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, ponendo in essere tutte le misure utili allo scopo.
- Il Concessionario dovrà permettere al personale degli uffici competenti, il libero accesso agli impianti relativi alla concessione, in quanto è facoltà della Provincia accedere in qualsiasi momento alle opere di presa per vigilare sull'osservanza delle norme del presente atto nonché procedere a sistematiche misurazioni di portata ed

esercitare il controllo degli impianti della derivazione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento n. 1285/1920.

- Il Concessionario è obbligato sempre e comunque ad accettare sospensioni temporanee o riduzioni della portata derivata nel periodo compreso tra il 15/06 e il 15/09 di ogni anno, estremi inclusi, previa semplice ed insindacabile comunicazione della Provincia, per esigenze connesse sia con la pubblica sicurezza ed incolumità, con l'ordine pubblico, l'inquinamento, la tutela della fauna ittica, o per consentire nel periodo stagionale di particolare magra, il mantenimento della migliore qualità dei deflussi naturali, evitandone l'eccessivo impoverimento, oltrechè permettere l'uso delle acque a favore dell'agricoltura, acquisendo il diritto alla proporzionale riduzione del canone.

- Il Concessionario dovrà eseguire e mantenere a suo carico, tutte le opere necessarie sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa del suolo in genere e del buon regime del corso d'acqua in dipendenza della derivazione concessa, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se esso sarà accertato in seguito a causa di cambiamenti dello stato "quo ante".

- E' fatto obbligo al Concessionario di mantenere in regolare stato di funzionamento tutte le opere e i manufatti inerenti alla derivazione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, adottando gli accorgimenti necessari, affinché sia assicurato il rispetto di quanto indicato nel presente disciplinare, nonché tutte le prescrizioni imposte dagli Enti competenti e quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di acque pubbliche. Il Concessionario dovrà quindi porre in essere tutte le misure necessarie allo scopo anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua interessato dalla derivazione, rimanendo responsabile di qualsiasi danno possa avvenire a pregiudizio di persone e cose, alla proprietà pubblica e privata.

- Il Concessionario dovrà porre in essere tutte quelle opere e previdenze che le singole Amministrazioni competenti intenderanno prescrivere nell'interesse del regime idraulico, della navigazione, della fluttuazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché della tutela delle acque dall'inquinamento.

- Ai sensi del parere n. 721 del 25/07/2012 rilasciato dall'Autorità di Bacino del Fiume Magra, il Concessionario dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- qualora per il raggiungimento dello stato "buono" dovesse rendersi necessaria la riduzione della portata derivata, quest'ultima potrà essere ridotta senza che la ditta possa pretendere alcun risarcimento;

- dovranno essere effettuate regolarmente la manutenzione dell'opera di presa e la verifica periodica delle scale di deflusso al fine di assicurare, nel caso di variazioni della morfologia locale, la corretta corrispondenza tra i livelli idrometrici misurati e le portate ricostruite. Dovranno essere effettuati sopralluoghi dopo ogni evento di piena significativo e di ciò dovrà essere inviata una relazione alla Provincia e all'Autorità di Bacino. All'occorrenza dovranno essere ridefinite le scale di deflusso per la misurazione della portata naturale. Tali scale di deflusso dovranno comunque essere ridefinite almeno una volta l'anno.

- con frequenza almeno annuale, dovrà essere ridefinito l'indice IBE nel periodo estivo al fine di verificare la permanenza della validità del valore utilizzato nella formula di calcolo del DMV e l'eventuale necessità di un suo ricalcolo; in particolare si prescrive che la campagna di rilievo dell'IBE, anziché nel solo intorno dell'opera di presa, sia volta su un numero di stazioni di campionamento adeguato a eventuali variazioni ambientali presenti nel tratto stesso (variazioni del substrato, immissione scarichi, di affluenti, ecc);

- i dati di portata misurati dovranno essere resi disponibili al pubblico in tempo reale mediante inserimento su un apposito sito web, liberamente consultabile dal pubblico;

- Il Concessionario dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 8710 del 12/12/2009 del Settore Ambiente, conclusiva del procedimento di VIA, e a quelle previste dall'Autorizzazione Unica, ivi incluse quelle modificate con la Determinazione Dirigenziale di approvazione del presente schema di disciplinare;

- Il Concessionario è tenuto ad adottare ogni cautela ed accorgimento atto a garantire la salvaguardia delle opere e dei beni demaniali inerenti la concessione, da qualunque manomissione anche da parte di terzi, tale da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che le caratterizzano.

- E' fatto divieto al Concessionario di apportare varianti o innovazioni alle opere oggetto di concessione, senza la specifica autorizzazione scritta da parte della Provincia in applicazione di quanto previsto dall'art. 49 del T.U. 1775/33.

- Gli interventi migliorativi effettuati dal Concessionario, anche se autorizzati, non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla data di scadenza della concessione. E' infatti facoltà della Provincia richiedere il ripristino dello stato originario dei luoghi nel caso siano stati realizzati interventi migliorativi non espressamente autorizzati.

- Gli interventi non migliorativi se reputati dannosi devono essere rimossi a cura e spese del Concessionario nei termini assegnati dalla Provincia, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista. Nel caso in cui il Concessionario non provveda nel termine assegnato, la Provincia provvederà alla rimozione di tali opere e recupererà ogni spesa a carico del concessionario rivalendosi sul deposito cauzionale.

- Il Concessionario si impegna anche, in caso di revoca o di rinuncia della concessione, ad eseguire i lavori di ripristino dello stato originario dei luoghi che saranno ordinati ed in caso di variante, ad eseguire le variazioni ordinate, senza accampare diritti o pretese di sorta.

- Il Concessionario dovrà presentare all'ufficio scrivente il progetto esecutivo dell'impianto entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare.

- La Provincia resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza della concessione stessa, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi danno si possa verificare durante l'esercizio della derivazione alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario.
- La Provincia potrà revocare la concessione in qualsiasi momento per motivi di pubblica utilità o in caso di accertamento di effetti dannosi causati dalle opere medesime al regime del corso d'acqua imponendo il ripristino dello stato originale dei luoghi, nonché occupare, in qualunque tempo, ancorché interessate dai lavori, le aree che potranno occorrere per effettuare lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria del corso d'acqua.

ARTICOLO 12 - IDENTIFICAZIONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario dovrà provvedere alla realizzazione di una targa identificativa della concessione il cui facsimile è predisposto dalla Provincia. La targa dovrà essere visibile nel luogo della concessione per tutta la durata della stessa.

ARTICOLO 13 - TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

I lavori di realizzazione dell'impianto idroelettrico dovranno avere inizio entro anni 1 (uno) dalla firma del presente disciplinare e il Concessionario dovrà comunicare, almeno 7 giorni prima, la data dell'inizio dei lavori al Settore scrivente e al Comune di Pontremoli.

La dichiarazione di ultimazione dei lavori, corredata da documentazione a firma di professionista abilitato con la quale si attesti che l'impianto e le opere connesse sono state realizzate come da progetto autorizzato, dovrà pervenire al Settore scrivente, entro 2 (due) anni dalla data di comunicazione di inizio lavori.

Eventuali modifiche delle scadenze o variazioni del programma, a fronte di cause motivate e documentate, potranno essere concesse ed autorizzate dalla Provincia. Durante la fase di esecuzione delle opere e nelle more della messa in esercizio, con cadenza semestrale la Società Magriola s.r.l. dovrà inviare al Settore scrivente un rapporto sullo stato di realizzazione dell'intervento.

ARTICOLO 14 - COLLAUDO DELLE OPERE DI PRESA

La visita di collaudo sarà eseguita dai tecnici della Provincia entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'attestazione di fine lavori. Successivamente, entro 60 (sessanta) giorni la Provincia emetterà il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate. Eseguita la visita di collaudo, la Provincia, ove non vi siano eccezioni in contrario e su richiesta del concessionario, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione ai sensi dell'art. 25, comma 3° del R.D. 1285/1920. Nel caso si riconosca la necessità di maggiori lavori, o di modificare quelli eseguiti risultanti dal certificato di collaudo, prescriverà al Concessionario un termine per la loro esecuzione e stabilirà altresì se, in pendenza della loro attuazione possa o meno effettuarsi la derivazione.

Entro mesi 3 (tre) dalla data del certificato di collaudo, il Concessionario deve, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, utilizzare l'acqua concessa.

ARTICOLO 15 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è assentita, per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare.

Alla data di scadenza della concessione, il _____, la medesima scadrà, senza bisogno di formale comunicazione da parte della Provincia.

La presente concessione non è rinnovabile tacitamente ma, qualora al termine della stessa persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, la concessione potrà essere rinnovata solo dietro espressa richiesta del Concessionario da presentarsi almeno dodici mesi prima della data di scadenza e con le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di rinuncia, decadenza o revoca, la Provincia ha diritto o di obbligare il Concessionario a rimuovere l'opera di presa e ad eseguire a proprie spese i lavori di ripristino dello stato dei luoghi nelle modalità richieste dal pubblico interesse, oppure di trattenere, senza corrispondere alcun compenso, le opere costruite.

ARTICOLO 16 - CANONE DI CONCESSIONE E DEPOSITI

Ai sensi degli artt. 35 e 37 del T.U. n. 1775/1933, il Concessionario dovrà corrispondere a partire dall'annualità in corso, i canoni annui di concessione pari ad € 4.457,02 per la derivazione di acqua ad uso idroelettrico e € 733,48 per l'occupazione di aree demaniali, così determinati per l'anno 2015 secondo le tariffe approvate con Decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 26/03/2015.

Per le annualità successive tale canone dovrà essere versato alla Provincia anticipatamente, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, termine ultimo previsto dal "Regolamento per la disciplina delle modalità di utilizzo dei beni del Demanio Idrico Statale gestito dalla Provincia di Massa Carrara", approvato dal Consiglio provinciale con delibera n. 36/2005 s. m. i., anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione salvo i diritti di rinuncia come previsto dall'art. 55 del R.D. n. 1775/1933. Oltre tale termine saranno applicati gli interessi legali.

Il canone, rivalutato annualmente in base al tasso ISTAT di inflazione programmata, è soggetto ad eventuali e successivi aggiornamenti e rivalutazioni che, ai sensi del D.Lgs. 112/98 e della L.R. 91/98, la Provincia ha facoltà di apportare.

Il canone potrà essere modificato in relazione ad eventuali variazioni della quantità d'acqua effettivamente captata e della conseguente potenza nominale media prodotta.

Ai sensi della L.R. n. 92/1994 come modificata dall'art. 14 della L.R. n. 61/1995, il Concessionario dovrà effettuare, a titolo di addizionale regionale, un versamento dell'importo pari al 10% del canone annuo.

Il Concessionario è inoltre tenuto a corrispondere la somma di € 5.190,50 pari ad un'annualità dei canoni di concessione, a titolo di deposito cauzionale infruttifero che, al termine della concessione medesima sarà, ove nulla osti, restituito dietro richiesta del Concessionario.

ARTICOLO 17 – SOVRACANONI

Il Concessionario dovrà versare, contestualmente al versamento dei canoni demaniali di concessione, il sovracanone, dovuto ai sensi dell'art. 53 del R.D. 1775/1933 e delle leggi n. 959 del 27/12/1953 e n. 925 del 22/12/1980 s. m. i., nella misura del 15% a favore della Provincia e dell'85% a favore del Comune di Pontremoli, nel cui territorio ricadono le opere di presa, come stabilito nella Deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale n. 159 del 27/08/2014. Gli importi dei sovracanoni sono determinati secondo le tariffe emesse dall'Agenzia del Demanio con proprio Decreto Direttoriale.

ARTICOLO 18 – ONERI AGGIUNTIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Ai sensi del R.D. n. 1775/1933 art. n. 7 comma 2, il Concessionario dovrà effettuare, a titolo di contributo idrografico, un versamento dell'importo di € 111,43.

Ai sensi del R.D. n. 1775/1933 art. n. 225, il Concessionario dovrà effettuare, a titolo di spese di sorveglianza, un versamento annuale dell'importo di € 100,00.

Il Concessionario dovrà versare la somma di € 200,00 a titolo di spese di collaudo.

Ai sensi della L.R. n. 7/2005, il Concessionario dovrà versare un contributo di € 352,00 annuo corrispondente all'importo dovuto per il ripopolamento annuale della fauna ittica presente nel corso d'acqua oggetto della derivazione, con 3.600 trotelle della specie "Trota Fario"

Il Concessionario si impegna fin d'ora a corrispondere eventuali altre spese inerenti alla concessione (eventuale conguaglio delle spese di sorveglianza, ecc.), per gli importi e nei modi che saranno comunicati dalla Provincia, anche se richieste successivamente alla sottoscrizione del disciplinare.

E' a carico del Concessionario anche il pagamento delle spese di registrazione del disciplinare di concessione, così come ogni altro eventuale onere (bolli, ecc.).

ARTICOLO 19 – PAGAMENTI E DEPOSITI

Gli importi di cui agli articoli 16 e 17, dovranno essere corrisposti con versamento su c/c postale n. 11164548 intestato a "Provincia di Massa Carrara – Servizio Tesoreria - riscossione canoni idrici" o con bonifico bancario presso la Cassa di Risparmio di Carrara - IBAN IT03 1061 1013 6020 0002 1009 990, indicando nelle rispettive causali dei bollettini, anche il numero della concessione (DC 1144/48-4) e l'annualità a cui si riferisce.

L'indennizzo per il ripopolamento della fauna ittica dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 13644521, intestato a "Co. Ge. Ser. Pesca" con causale "L.R.T. n. 7/2005 – obblighi ittogenici" .

Alla data di sottoscrizione del presente disciplinare, il concessionario ha dimostrato, con la trasmissione delle regolari quietanze, di aver corrisposto alla Provincia le seguenti somme:

- a) € 4.457,02 (euro quattromilaquattrocentocinquantesette/02) quale canone per la derivazione di acqua ad uso idroelettrico per l'anno 2015;
- b) € 445,70 (euro quattrocentoquarantacinque/70) quale addizionale regionale;
- c) € 733,48 (euro settecentotrentatre/48) per l'occupazione di aree demaniali per l'anno 2015;
- d) € 5.190,50 (euro cinquemilacentonovanta/50) quale deposito cauzionale; tale versamento è comprovato dalla ricevuta del bollettino di c/c postale n. VCY del 0/- del bonifico bancario del;
- e) € 111,43 (euro centoundici/46) a titolo di contributo idrografico;
- f) € 100,00 (euro cento/00) per le spese di sorveglianza relative all'anno 2015;
- g) € 200,00 (euro duecento/00) a titolo di spese di collaudo;
- h) € 352,00 (euro trecentocinquantedue/00) come contributo per il ripopolamento annuale della fauna ittica.

Il Concessionario è poi obbligato a costituire e produrre, prima dell'inizio dei lavori e pena la decadenza della concessione in oggetto, una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, stipulata come previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, a favore della Provincia dell'importo di € 1.100.000,00 (euro unmilionecentomila/00) per tutta la durata dei lavori a garanzia della corretta esecuzione degli stessi, di eventuali danni che dovessero verificarsi alle aree appartenenti al Demanio Idrico in conseguenza alle opere oggetto di concessione, nonché del rispetto dei vincoli e delle prescrizioni contenute nel presente atto.

Tale fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà essere rilasciata o da azienda di credito autorizzata a norma di legge, o da azienda assicuratrice, autorizzata dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (autorizzazione che dovrà essere presentata in copia unitamente alla polizza), all'esercizio del ramo cauzioni, o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente, l'attività di rilascio di garanzie.

La suddetta polizza fidejussoria dovrà espressamente prevedere, pena la non validità, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della Provincia.

La Provincia si riserva inoltre, di stabilire in fase di stesura del disciplinare, l'entità di una polizza fidejussoria per tutta la durata della concessione, avente le stesse caratteristiche di quella sopra richiamata, a garanzia del ripristino integrale dello stato dei luoghi interessati dalla realizzazione dell'impianto come previsto nei documenti progettuali autorizzati e per l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale al termine della concessione da valutarsi alla dismissione dell'impianto.

ARTICOLO 20 - DIVIETO DI CESSIONE

La concessione oggetto del presente disciplinare non può essere ceduta, né in tutto né in parte, senza il preventivo nulla osta rilasciato dalla Provincia (art. 20 del T.U. 1775/1933).

In caso di inosservanza di tale norma la Provincia può dichiarare la decadenza della concessione di derivazione ceduta (art. 55 lettera g, del T.U. citato e art. 87 del Regolamento sulla gestione dei beni del Demanio Idrico Statale).

ARTICOLO 21 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il presente atto è vincolante nei confronti del Concessionario a decorrere dal giorno della sua sottoscrizione.

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi scaturenti dal presente disciplinare, in particolare il mancato o ritardato pagamento del canone, la violazione dei divieti di cessione e di subconcessione anche parziale delle opere inerenti la concessione, consentirà all'Amministrazione di dichiarare la decadenza della concessione stessa (art. n. 55 del RD 1775/1933 e art. n. 87 del Regolamento Provinciale per la Gestione del Demanio Idrico). Tuttavia, prima di dichiarare la decadenza, l'Amministrazione dovrà comunicare al Concessionario l'adozione di tale provvedimento e fisserà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni. Nel momento in cui la concessione è dichiarata decaduta, il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute e sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'intero ammontare del canone rivalutatosi annualmente in base agli indici ISTAT, per tutto il periodo di ulteriore occupazione.

ARTICOLO 22 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare di concessione, fatti salvi i diritti di terzi, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza delle leggi statali e regionali in materia di: difesa del suolo, acque pubbliche, tutela ambientale ed idraulica delle aree del demanio idrico fluviale e concessioni ad uso idroelettrico. In particolare è fatto obbligo al Concessionario di attenersi a quanto stabilito nel R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e s.m.i., R.D. n. 523 del 27/05/1904, L. n. 10 del 09/01/1991, D.Lgs. n. 79 del 16/03/1999, D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, L.R. n. 39 del 24/02/2005, nel Regolamento della Provincia di Massa Carrara per la disciplina delle modalità di utilizzo dei beni del demanio idrico, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 30/09/2005 ed in generale a quanto previsto per i beni soggetti al regime del Demanio Pubblico dello Stato. Il Concessionario è inoltre tenuto ad ottemperare a quanto indicato nel D.Lgs 152/2006 e s. m. i., nonché a quanto contenuto nelle altre prescrizioni legislative concernenti l'agricoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica, la tutela delle acque dall'inquinamento, nel D.P.R. n. 131/1986 e s. m. e i., nel D.P.R. n. 642/1972 e s.m. e i., nonché per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza. Il concessionario è infine obbligato espressamente a sollevare la Provincia da ogni conseguenza per l'inosservanza delle suddette disposizioni.

Letto il presente disciplinare, le parti lo riconoscono e confermano in ogni sua parte, sottoscrivendolo in calce alla presente pagina.

Il presente disciplinare si compone di numero () pagine scritte per intero e parte della n. comprensiva delle firme dei sottoscrittori.

Il sottoscritto Pier Carlo Pinotti dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni sopra esposte e di accettarle.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Concessionario: (Pier Carlo Pinotti per Magriola s.r.l.)

Il Dirigente del Settore: Geol. Gianluca Barbieri